



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

STAZIONE UNICA APPALTANTE



DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO INTEGRATO COMPLESSO

*previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
(art. 53, comma 2, lett. c, del d.lgs n. 163/06)*

**OGGETTO: Programma Operativo Regionale FERS 2007-2013 - ASSE II ENERGIA –
Linea di intervento 2.1.1.1. – Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione
energia da fonti rinnovabili: PROGETTO PROMETEO per il POLIAMBULATORIO DI
Cirò Marina (Kr) – Cod. CIG: 62949358B0**

Prot. n. 22965 del 18/06/2015

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- il plico contenente la busta dell'offerta e la documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara** e, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: Provincia di Crotone - Stazione Unica Appaltante - via M. Nicoletta, 28, 88900, Crotone;
- è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
- il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- il plico deve recare all'esterno, oltre all' intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
- il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;
- la busta interna contenente l'offerta deve essere altresì sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f).

2. Contenuto del plico generale.

Il plico generale dovrà contenere tre plichi: uno con la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", l'altro con la dicitura "**OFFERTA TECNICA**", e l'altro con la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE**".

All'interno del plico della *Documentazione amministrativa* il concorrente dovrà inserire il "**PASSOE**", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Inoltre obbligatoriamente:

- dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:

- a.1) *dei requisiti di ordine generale* di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) *dei requisiti di ordine speciale* relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
 - a.3) *dei requisiti del progettista* di cui al successivo Capo 2.4;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004, a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
 - b.3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, che comprovi il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante per la tipologia dei lavori ed importi richiesti;
 - b.4) impegno del fideiussore a garantire la stazione appaltante dell'eventuale sanzione pecuniaria non inferiore all'un per mille del valore della gara, per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, dell'art. 38, del d.lgs n. 163/06;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m., a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m., qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) dichiarazione di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- e) dichiarazione ai sensi dell'articolo 106 comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la quale il concorrente si assume ogni responsabilità in ordine all'avvenuto sopralluogo sul sito e alla presa visione degli atti progettuali, mediante la dichiarazione di cui alla precedente lettera d);
- f) dichiarazione ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la quale il concorrente si assume ogni responsabilità in ordine alla congruità dei prezzi, mediante la dichiarazione di cui alla precedente lettera d);
- g) *attestato di presa visione dei luoghi* rilasciato dall'amministrazione appaltante attestante l'avvenuto sopralluogo dove devono eseguirsi i lavori.
L'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate ai lavori dovrà essere effettuato (previa richiesta via fax o pec) dal LUNEDÌ al VENERDÌ, e comunque entro la data di cui al punto **IV.3.3)**, al seguente indirizzo:

- al sopralluogo potranno partecipare (muniti di documento di riconoscimento) il legale rappresentante o il direttore tecnico, del concorrente, o altra persona appartenente alla società munita di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del concorrente;
- non è consentita la indicazione di una stessa persona da più concorrenti;
- nel caso di ATI o di Consorzi ordinari di concorrenti il sopralluogo potrà essere effettuato anche solo dal legale rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa Mandataria o di persona delegata per iscritto dal legale rappresentante;
- nel caso in cui l'ATI o il Consorzio di concorrenti non siano ancora stati costituiti la persona che presenzierà al sopralluogo dovrà essere delegata da tutte le Imprese dell'ATI o del Consorzio di concorrenti non ancora costituiti;

Le deleghe di cui sopra dovranno essere accompagnate dal documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i delegante.

Il sopralluogo viene effettuato previo accordo telefonico. All'atto del sopralluogo la persona partecipante allo stesso per conto del concorrente deve sottoscrivere il documento predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

h) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 140,00** in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici mediante una delle modalità sotto riportate:

1. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni dettate dall'Autorità;

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> a partire dal 1 maggio 2010.

i) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o istitore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

l) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere allegato:

- l.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);
- l.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

- l.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

m) limitatamente ai consorzi stabili, ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- m.1) ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 1, lett. c) e dell'art. 36 e ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
- m.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.2.1) del bando di gara**, come segue:

1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;

2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del d.lgs n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del d.lgs n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine il concorrente allega alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

2.1.1 (Normativa anticorruzione).

A norma dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) del bando di gara.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m., e degli articoli 108, 109, del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

- a) il possesso dell'attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nelle categorie e nelle classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare, ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n.207 del 2010. Nello specifico, il concorrente deve essere in possesso dell' attestazione **SOA nella categoria prevalente OS28 in classifica III:**

- b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37, commi 1, 3, 5, 10 e da 12 a 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006; ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo.

2.4. Requisiti del progettista per la redazione del progetto.

Il concorrente deve ottemperare alle condizioni di cui alla lettera a) e b), di seguito indicati:

a) ai fini della progettazione definitiva/esecutiva il concorrente deve rispettare una delle seguenti tre condizioni:

- 1) attestazione S.O.A., con l'annotazione in calce della **«Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione»**, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico (articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010) nella categoria OS28 classifica III;
- 2) avere associato, in raggruppamento e in qualità di mandante, un soggetto tra quelli elencati all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) o h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.;
- 3) avere indicato, quale incaricato della progettazione, un soggetto tra quelli elencati all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) o h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.;

*b) in ogni caso, i soggetti designati alla redazione della progettazione, ai sensi della precedente lettera a, punto 1, 2 e 3), **devono possedere e dichiarare:***

1. l'assenza di cause di esclusione e i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m., così come descritti al precedente Capo 2.1, punti 2) e, qualora costituiti in forma societaria, anche al punto 1) dello stesso Capo 2.1;
2. l'iscrizione all'ordine professionale;
3. la qualificazione per la progettazione, ai sensi dell'art. 267, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero:
 - i progettisti dovranno produrre i curricula, redatti secondo l'allegato "N", del d.P.R. n. 207/2010 e dimostrare la propria capacità tecnico professionale compilando il modello di cui all'allegato "O", del d.P.R. n. 207/2010;
 - i progettisti dovranno dimostrare di aver espletato negli ultimi 10 anni servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi a lavori rientranti nella categoria III/b, per € 1.167.000,00, ai sensi del D.M. del 31 ottobre 2013, n. 143.

I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

3. Buste interne.

3.1. Contenuto dell' «Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, costituita da:

1. il Progetto Definitivo dell'Opera, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare, comprendente gli elaborati di cui all'art. 24 del D.P.R. n.207/2010, comprensivo di:

- **un Computo Metrico (non estimativo)**, che dovrà riportare le quantità di tutti gli articoli di lavoro previsti nel progetto complessivo che si andrà a realizzare (sia quelli originari non variati, sia quelli variati, sia quelli aggiuntivi), indicando, per tutti, le dimensioni parziali che concorrono alla determinazione della quantità complessiva, senza tuttavia fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, sia per gli articoli di lavoro previsti nel progetto originario, sia per quelli variati e/o aggiuntivi, pena l'esclusione dalla procedura di gara;

▪ **un Sommario del Computo Metrico (non estimativo)** che dovrà riportare unicamente le descrizioni dei vari articoli di lavoro (tutti - sia quelli originari non variati, sia quelli variati, sia quelli aggiuntivi) e le relative quantità complessive, senza tuttavia fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, pena l'esclusione dalla procedura di gara;

▪ **un Quadro di Raffronto (non estimativo)** per articoli e quantità tra il progetto posto a base d'asta ed il progetto proposto in sede di presentazione dell'offerta, senza fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

2. Una Relazione Illustrativa del Progetto definitivo, con la quale il concorrente illustra al meglio le proposte progettuali migliorative. A tal fine dovrà presentare una relazione di confronto con il progetto preliminare che evidenzii il rispetto delle richieste, le differenze e integrazioni con il progetto preliminare, per una rapida lettura da parte della Commissione tecnica giudicatrice, tenendo conto delle indicazioni del Capitolato Prestazionale d'Appalto. Punti..... **15.**

3. Migliorie della tipologia ed efficienza degli impianti, considerando la semplicità, l'economia gestionale e la flessibilità.....30

4. Miglioramento del livello di integrazione tra gli impianti termici dell'edificio.....15;

5. Una relazione illustrativa che metta in evidenza il numero di ore per formazione ed addestramento del personale dell'ASP di Crotone addetto alla manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto.....**5**

6. Una Relazione Illustrativa che dimostra qualità, affidabilità e organizzazione dell'appaltatore (in modo particolare, bisogna tener in considerazione le misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza e comunque in coerenza con il PSC, organizzazione generale di cantiere, attrezzature e macchinari, organizzazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori e qualificazione dello stesso, processi/metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri di realizzazione dei lavori). **Punti.....5.**

"Il progetto definitivo deve ricomprendere i seguenti atti, documenti ed elaborati":

1. relazione generale di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) (limitatamente alla geologia, alle strutture, alla geotecnica, alle interferenze, al paesaggio e all'ambiente), c), d), e), g), i) (limitatamente ai criteri e agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo);
2. relazioni tecniche e specialistiche di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d), f), g), h), i), l);
3. elaborati grafici di cui all'articolo 28, comma 2, nelle scale adeguate, redatti nel rispetto delle condizioni di cui allo stesso articolo 28, comma 4;
4. studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative;
5. calcoli delle strutture e degli impianti di cui all'articolo 29;
6. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di cui all'articolo 30;
7. computo metrico (non estimativo), tassativamente senza l'indicazione dei prezzi unitari né degli importi economici parziali o totali, che riporti solo le descrizioni dettagliate delle singole voci (lavorazioni e forniture), le relative unità di misura elementari e le quantità delle singole lavorazioni ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici del progetto definitivo; l'indicazione dei prezzi unitari o degli importi economici comporta l'esclusione dell'offerta;
8. piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 24, comma 3, redatto ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
9. il cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'articolo 40, comma 1 composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dell'incidenza percentuale dei costi, questi

ultimi tassativamente su base 100, quindi senza l'indicazione dei loro valori assoluti; l'indicazione in valore assoluto dei costi, comporta l'esclusione dell'offerta essendo idonea ad anticipare l'offerta economica.

Note in merito alle formalità della documentazione:

- ❖ le proposte devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione;
- ❖ L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- ❖ in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale, è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata dall'operatore economico mandatario o capogruppo;
- ❖ dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che idoneo a rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

3.2. Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica e temporale »

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica composta da:

- offerta di ribasso economico
- computo metrico estimativo
- elenco prezzi

Modalità di redazione dell'offerta economica (Max 25 punti):

L'offerta economica è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; a tal fine, si precisa che saranno prese in considerazione soltanto le ultime tre cifre decimali dopo la virgola senza procedere ad arrotondamenti;
- c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.:
 - f.1) l'offerta economica, il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2.
- g) il concorrente indica, ai sensi dell'articolo 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, *l'incidenza dei costi di sicurezza aziendali* propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;

Modalità di redazione del computo metrico estimativo:

Il <<computo metrico estimativo>> deve essere redatto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:

- se il concorrente ha presentato il computo metrico, obbligatoriamente senza indicazione dei prezzi unitari e degli importi economici, nella busta della «Offerta tecnica», il computo metrico estimativo da riporre nella busta della «Offerta economica» può essere redatto in forma sintetica, con il solo numero d'ordine e un codice univoco di riferimento di ciascuna singola lavorazione in coerenza logica con il predetto computo metrico;
- se il concorrente non ha presentato il computo metrico, nella busta della «Offerta tecnica», il computo metrico estimativo deve essere redatto in forma estesa, aggiungendo agli elementi di cui alla precedente lettera a), la descrizione completa di ciascuna singola voce di lavorazione, le quantità delle singole lavorazioni ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici;
- in ogni caso il computo metrico estimativo deve contenere, per ciascuna voce di lavorazione, l'unità di misura, le quantità delle singole lavorazioni, il prezzo unitario offerto, l'importo di ciascuna voce di lavorazione (costituito dal prodotto della quantità per il prezzo unitario) e l'importo complessivo offerto;
- il computo metrico estimativo deve essere sottoscritto con le stesse modalità dell'offerta economica di cui al precedente Capo 3.2; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- al computo metrico estimativo deve essere allegato un quadro, in forma di tabella, che definisce la ripartizione dei lavori in categorie di lavorazioni omogenee ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, eventualmente ripartite in sottocategorie, con le relative incidenze percentuali;
- in ogni caso, ai fini dell'aggiudicazione e del contratto, in caso di mancata corrispondenza tra l'importo totale offerto risultante dal computo metrico estimativo e il ribasso percentuale prevale quest'ultimo.

Offerta di tempo (MAX 5 punti).

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori di cui al punto II.3), lett. a), del bando di gara, con le seguenti precisazioni:

- l'offerta può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui alla precedente punto;
- il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; a tal fine, si precisa che saranno prese in considerazione soltanto le ultime tre cifre decimali dopo la virgola senza procedere ad arrotondamenti;
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- il tempo di esecuzione risultante dal ribasso, se risulta con frazione di giorno è arrotondato al giorno intero, con arrotondamento all'unità di giorno superiore qualora cada esattamente a metà.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

a) **avvalimento:** l'avvalimento è ammesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, del d.lgs n. 163/06, e s.m., e dell'art. 88, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 207/2010;

a.1) il concorrente si può avvalere di imprese ausiliarie;

a.2) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:

sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m., secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

sub.4) il contratto di avvalimento deve riportare, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) le risorse (il personale adeguato in relazione all'incidenza della manodopera) e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) la durata;
- c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:

- b.1) la dimostrazione della predetta condizione avviene con le modalità di cui al Capo 2.3, lettera c);
- b.2) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara** come descritto al Capo 2.3, lettera c), del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

5. Cause di esclusione e soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 46, comma 1bis, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Limitatamente alle disposizioni di cui agli artt. 38, comma 2bis e 46, comma 1ter, è previsto il soccorso istruttorio, così come disciplinato dalla determina dell'ANAC n. 1, del 08/01/2015.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato " G " del d.P.R. n. 107 del 2010, con le specificazioni che seguono:

- a) la valutazione dell'offerta tecnica (*MAX 70 punti*) avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta;
- a.1) in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica (contenuta nella busta «Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3.1, del presente disciplinare di gara), è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui all'allegato G del d.P.R. n. 207 del 2010, che qui viene richiamato esplicitamente;
- a.2) la valutazione agli elementi qualitativi avviene attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie. Una volta terminati i «confronti a coppie», si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prime calcolate;
- a.3) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);
- a.4) nel caso un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);
- a.5) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.3) e a.4);
- a.6) qualora le offerte tecniche ammesse oppure uno o più d'uno degli elementi di valutazione i siano in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del metodo di cui al precedente punto a.1), la commissione giudicatrice attribuisce i coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica; trova comunque applicazione la formula di cui al precedente punto a.2);
- b) la valutazione dell'offerta economica (MAX 25 punti) avviene attribuendo i relativi coefficienti:
- b.1) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

- b.2) la valutazione dell'offerta temporale (MAX 5 punti) avviene con i relativi coefficienti:

$$V(a)_i = T_i / T_{max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è il ribasso dell'offerta in esame;

T_{max} è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

dove:

V(a)_i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è il ribasso dell'offerta in esame;

T_{max} è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

- c) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- d) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$$C(a) = S_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- C(a)** è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
n è il numero degli elementi da valutare previsti;
W_i è il peso attribuito a ciascun elemento (i);
V(a)_i è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
S_n è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;

- e) **offerte anormalmente basse:** ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:
- e.1) il punteggio relativo al prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
 - e.2) la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente punto e.1), sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- f) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

- a) Il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
- a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone, accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.» tenendo presente che la progressione delle lettere è continua anche qualora manchino talune offerte in quanto escluse o non presentate;
 - a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta economica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare:
- b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio dalla gara ai sensi dell'articolo 37, comma 7;
 - b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
 - b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine:

- d.1) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nella cassaforte la cui chiave è nella disponibilità dei soli funzionari della Stazione Unica Appaltante;
- d.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale.

3. Buste interne.

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica» e formazione della graduatoria provvisoria.

- a) successivamente la commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica» all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; al verbale sono allegate le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio risultante dal confronto a coppie.

3.2. Apertura della busta interna «Offerta economica» e formazione della graduatoria finale

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno due giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.1, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica», contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata e procede alla loro apertura, e verifica:
 - a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) la correttezza formale dell'indicazione delle offerte percentuali, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.

5. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al

- punto III.2.1) del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
- d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) ai sensi dell'articolo 168, comma 1 e comma 11, del d.P.R. n. 207 del 2010 e in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, con riferimento al progetto definitivo offerto dall'aggiudicatario, alla verifica positiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché alla successiva approvazione dello stesso progetto definitivo da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, approvata ai sensi della lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato prestazionale; i vincoli negoziali di natura economica, con riferimento all'importo contrattuale, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo l'approvazione di cui alla lettera e);
- g) la verifica e l'approvazione di cui alla lettera e) si estendono anche al merito del computo metrico estimativo presentato, in relazione alla completezza delle voci delle singole lavorazioni e alla congruità delle quantità delle voci stesse, adeguandole, se del caso, a quanto rilevabile dagli elaborati progettuali. In caso di aggiunta di una o più voci di lavorazioni, ritenute mancanti, queste sono valutate utilizzando nuovi prezzi unitari determinati in analogia alle modalità di cui all'articolo 163, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, integrando in tal modo lo stesso computo metrico estimativo;
- h) in virtù del principio di prevalenza di cui alla Parte prima, Capo 4.3, lettera f), in caso di discordanza fra il prezzo complessivo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo di cui alla lettera g) e l'importo dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Tali prezzi unitari, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, ai fini della preventivazione e contabilizzazione di eventuali lavori complementari o di eventuali varianti, ricorrendo le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 57, comma 5, lettera a), o all'articolo 132, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- i) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:

- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto,

- ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione

provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;

- f) ai sensi dell'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui all'articolo 122, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- g) in applicazione dell'articolo 168, commi 2 e seguenti, la progettazione esecutiva, quale obbligazione contrattuale dell'aggiudicatario, dovrà essere completa di elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo, in coerenza con il progetto definitivo oggetto del contratto.

7. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

8. Modalità di verifica delle giustificazioni: la verifica avviene, in seduta riservata:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

9. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare, anche con riferimento al progetto definitivo integrante l'offerta tecnica presentata:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
- b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto II.2.1), rigo 2), del bando di gara, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale, anche con riferimento ai singoli prezzi offerti o alle singole quantità determinate dal concorrente in sede di offerta;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
 - d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.7) utile d'impresa;
 - d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, purché ne sia garantita e dimostrata la congruità;

- d.7) utile d'impresa;
- d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
 - e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, come presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari; la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa altresì ai relativi progettisti.

3. Disposizioni finali

- a) computo dei termini: tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) supplente: ai sensi dell'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
 - sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già

- offerte dall'aggiudicatario originario;
- se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade nella condizione di cui alla Parte seconda, Capo 1, lettera b), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 10;
- c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il RUP nella persona del sig. Antonio Scavello;
- d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede di Catanzaro, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- g.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

- h) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
 - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera d), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ed entro il termine di cui al **punto IV.3.3)** dello stesso bando;
- b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni;
- c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui ai **punti III.2) del bando di gara**, sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://sua.provincia.crotone.it>.

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza del Foro di Crotone, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
- c) **supplente:** la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m., per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso

l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento è subordinato alla verifica della congruità dei prezzi di cui all'articolo 87 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui alla Parte Seconda, Capo 3), lettere d) e seguenti, qualora tale verifica non sia già stata conclusa positivamente in precedenza;

- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento;
 - d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.;
 - e.2) il d.P.R. 207/2010;
- f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Giuseppe Cutri